
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

**La conservazione degli atti pubblici informatici e il ruolo
del Consiglio Nazionale del Notariato
(art. 62 bis, L. 16.12.1913, n. 89)**

Norma di riferimento: art. 62 bis, L. 16.12.1913, n. 89¹

62 bis [1] Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

[2] Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

[3]. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, 1° co., lett. b), D.Lgs. 2.7.2010, n. 110.

Riferimenti normativi: artt. 1, 61, 62 quarter, 66 bis, 72, L. 16.12.1913, n. 89; art. 1, R.D.L. 14.7.1937, n. 1666; art. 2 bis, L. 3.8.1949, n. 577; artt. 1, 12, 50, 60, 71, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82; art. 1, D.Lgs. 2.7.2010, n. 110; art. 1, D.Lgs. 31.12.2010, n. 235; D.P.C.M. 30.3.2009.

Bibliografia: CASU, *Degli archivi notarili*, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu, Sicchiero, Milano, 2012, 496 ss.; ID., *Consiglio Nazionale del Notariato*, in *Dizionario giuridico del notariato*, Milano, 2006, 301; GATTONI, *sub art. 62 quater*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 113; PELOSI, *sub art. 62 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 96; ROMANO, *sub art. 66 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 117.

Sommario: 1. L'archivio informatico predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato. 2. L'archivio notarile distrettuale.

**1. L'archivio informatico predisposto e gestito
dal Consiglio Nazionale del Notariato**

L'art. 62 bis crea e istituisce l'**archivio centrale informatico**, predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato, così attuando, seppur solo in linea teorica, le disposizioni del CAD relativamente alla conservazione, trasmissione e consultazione di documenti informatici redatti dal notaio.

L'art. 62 bis è strutturato in tre commi e prevede che per la conservazione degli atti

informatici il notaio si avvalga di una struttura realizzata a cura del **Consiglio Nazionale del Notariato** e che le specifiche regole tecniche necessarie per l'attuazione di tale previsione siano quelle già impostate dal CAD.

■ Il Consiglio Nazionale del Notariato è nato come **ente pubblico non economico** e rappresenta a livello nazionale l'ordine professionale dei notai. Esso è stato istituito con la L. 3.8.1949, n. 577, e i compiti al medesi-

mo attribuiti sono stati originariamente i seguenti: *a)* dare parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro di Grazia e Giustizia; *b)* presentare al Ministro di Grazia e Giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile; *c)* raccogliere e coordinare le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lett. *b)*; *d)* assumere e promuovere iniziative per lo studio di argomenti che riguardano il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai; *e)* curare la tutela degli interessi della categoria dei notai. La L. 27.6.1991, n. 220, concernente modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del Notariato e all'ordinamento del Consiglio Nazionale del Notariato, ha attribuito autonomia finanziaria a quest'ultimo, ne ha ampliato le funzioni e modificato il procedimento elettorale. Sulle modifiche apportate all'ordinamento del Consiglio dalla L. n. 220/1991, parte della dottrina (CASU, *Consiglio Nazionale del Notariato*, in *Dizionario giuridico del notariato*, Milano, 2006, 301) si è espressa nel senso che «prima della l. n. 220 del 1991, il Consiglio Nazionale del Notariato veniva ritenuto organo comune delle persone giuridiche di diritto pubblico rappresentate dai collegi notarili distrettuali». La L. n. 220/1991 lo qualifica **ordine professionale di categoria**, espressione più tesa a differenziare il Consiglio Nazionale del Notariato dagli enti pubblici del parastato (e quindi a disancorarlo dal controllo contabile del Ministero del Tesoro e della Corte dei Conti) che ad effettuare una corretta qualificazione della natura giuridica dell'ente. Anche se non manca, in detta espressione, l'intento di definire anche sul piano formale il compito unitario di coordinamento e di aggregazione che fa capo al Consiglio Nazionale del Notariato come espressione dell'intero ceto professionale dei notai (PELOSI, *sub art. 62 bis*, in *L'atto*

pubblico informatico, *Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 96).

La difficoltà tecnica posta dall'introduzione di questo articolo è lo spostamento dell'obbligo di conservazione dal notaio al Consiglio Nazionale del Notariato, che cura e gestisce l'archivio centrale informatico. La conservazione è infatti uno degli obblighi posti a carico del notaio quale pubblico ufficiale e porre il suo adempimento a carico di una struttura, al momento del tutto indeterminata, rischia di compromettere la capacità del notaio di attestarne la pubblica fede e di svolgere adeguatamente le funzioni di pubblico depositario. L'archivio centrale informatico, seppur accentrato in un'unica struttura, dovrebbe fungere soltanto da supporto logistico e permettere al singolo notaio di **svolgere direttamente la gestione e la conservazione**, senza delega automatica ad una società terza, seppur di categoria. Il rischio tecnico, infatti, è che l'attuazione possa facilmente presentarsi in contrasto con i principi dell'ordinamento del notariato, degli archivi notarili e con quanto previsto dall'art. 2, 4° co., CAD, che infatti dispone l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali attraverso banche dati di organismi di diritto pubblico (PELOSI, 96).

Ad oggi non sono ancora state emanate le regole tecniche per l'organizzazione dell'archivio informatico predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato, né le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti e delle copie, né, tantomeno, le regole tecniche per il rilascio delle copie e per l'esecuzione delle annotazioni: esse, ai sensi dell'art. 68 *bis* l. not.; è necessario attendere l'emanazione con uno o più decreti, non aventi natura regolamentare, del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per la Semplificazione normativa, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato e il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA.

2. L'archivio notarile distrettuale

■ L'archivio centrale informatico ricorda per funzione quanto svolge l'archivio notarile distrettuale per i notai cessati o trasferiti (CASU, *Degli archivi notarili*, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu, Sicchiero, Milano, 2012, 496 ss.). Lo ricorda soltanto, perché l'atto notarile informatico, secondo i precetti del D.L. n. 110/2010, deve essere sempre inviato all'archivio centrale istituito presso il Consiglio Nazionale del Notariato, dovendo adempiere all'obbligo di conservazione *ex art.* 61 l. not. per tutti gli atti che riceve e tiene a raccolta.

L'istituzione degli archivi notarili pubblici, introdotti nel nostro ordinamento dalla L. 25.7.1875, n. 2786, e dal relativo regolamento di esecuzione R.D. 19.12.1875, n. 2840, è stata preceduta da un ampio dibattito politico-culturale durato circa nove anni. L'impianto legislativo che istituì gli archivi notarili venne poi confermato dal t.u. 25.5.1879, n. 480 e dalla L. 16.2.1913, n. 89. La scelta del legislatore fu quella di privilegiare l'istituzione degli archivi notarili rispetto all'affidamento in custodia ad altri notai degli atti dei notai cessati o trasferiti. Tale scelta di politica legislativa venne interpretata come un segnale nel senso della pubblicizzazione della conservazione degli atti notarili e nel senso della demanialità degli atti notarili medesimi. Gli atti conservati presso gli archivi notarili non vengono considerati dall'ordinamento giuridico italiano proprietà dei notai, bensì beni demaniali al pari di tutti gli altri beni archivistici dello Stato.

In assenza delle regole tecniche, dei Decreti di Attuazione e di norme specifiche di richiamo, pare doveroso leggere il deposito e la conservazione di tutti gli atti notarili in formato digitale. Pare superfluo il dubbio relativo all'applicabilità di tale obbligo all'art. 106, 1° co., n. 5, l. not., secondo cui i repertori, i registri e gli atti appartenuti a notai che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio Notarile devono essere depositati e conservati nell'archivio notarile distrettuale. Infatti, gli atti redatti in forma digitale e conservati nella struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato vengono inviati di volta in volta all'archivio centrale informatico e un secondo invio, dovuto a morte o trasferimento, non potrebbe in alcun modo migliorare o integrare l'invio fatto al momento del ricevimento dell'atto. L'accorgimento che dovrà essere previsto dalle regole tecniche attiene soltanto le possibilità di consultazione, limitate al notaio ricevente e agli ordini giudiziali finché il notaio è in vita, ampliate se il notaio dovesse essere cessato definitivamente dall'esercizio. Per l'ipotesi di trasferimento, invece, la questione presenta un profilo di maggior delicatezza. Infatti, l'atto notarile informatico presenta un diverso profilo rispetto all'atto cartaceo, che permetterebbe al notaio ancora in esercizio ma trasferito di accedere senza alcuna maggiore scomodità per il richiedente.

VERA TAGLIAFERRI

La conservazione delle copie informatiche (art. 62 ter, L. 16.12.1913, n. 89)

Norma di riferimento: art. 62 ter, L. 16.2.1913, n. 89¹

62 ter

[1] Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23

del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

[2] Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, 1° co., lett. b), D.Lgs. 2.7.2010, n. 110.

Riferimenti normativi: artt. 1, 62 bis, 68 bis, 68 ter, L. 16.12.1913, n. 89; artt. 23 e 23 bis, R.D.L. 23.10.1924, n. 1737; artt. 1, 12, 50, 60, 71, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82; art. 1, D.Lgs. 2.7.2010, n. 110; art. 1, D.Lgs. 31.12.2010, n. 235.

Bibliografia: EVANGELISTA, *Copia, collazione e riproduzione di atti e documenti*, in EG, IX, Roma, 1988, 1; PELOSI, *sub art. 62 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 96; Id., *sub art. 47 ter*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 44; PETRUCCI, *Copia e collazione di atti pubblici*, in ED, X, Milano, 1962, 636 ss.; TAGLIAFERRI, *sub art. 68 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 125.

Sommario: 1. La conservazione delle copie informatiche presso l'archivio informatico predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato. 2. Le annotazioni a margine dell'originale. 3. L'attestazione di conformità della copia conservata.

1. La conservazione delle copie informatiche presso l'archivio informatico predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato

La norme in commento pone a carico del notaio l'obbligo di conservare anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo presso l'**archivio centrale informatico**, predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato, come istituito dall'art. 62 bis.

■ La difficoltà tecnica posta da questo articolo è la medesima che pone l'art. 62 bis: lascia l'obbligo di conservare a carico del notaio ma disloca la collocazione della conservazione in una struttura terza, al di fuori del suo materiale controllo, gestita dall'organo supremo di categoria quale è il Consiglio Nazionale del Notariato (PELOSI, *sub art. 62 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 96).

Ad oggi non sono ancora state emanate le regole tecniche per l'organizzazione dell'archivio informatico predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato, né le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti e delle copie, né, tantomeno, le regole tecniche per il rilascio delle copie e per l'esecuzione delle annotazioni: esse, ai sensi dell'art.

68 bis l. not., è necessario attendere l'emana-zione con uno o più decreti, non aventi natura regolamentare, del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per la Semplificazione normativa, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato e il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA.

2. Le annotazioni a margine dell'originale

L'art. 23, R.D.L. 23.10.1924, n. 1737, convertito dalla L. 18.3.1926, n. 562 prescrive che i notai annotino gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti, comminando, per il caso di omissione, una sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.

■ Tali annotazioni, a norma dell'art. 23 bis, R.D.L. n. 1737/1924 come novellato, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell'art. 68 bis, 1° co., l. not., ancora in verità da definire dalle regole tecniche di attuazione (TAGLIAFERRI, *sub art. 68 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 125). Tale previsione norma-

62 quater

Titolo III - Degli atti notarili

tiva è la dimostrazione della volontà del legislatore di dettare un regolamento uniforme, seppur ad oggi ancora non completo.

Allo stato attuale tale obbligo di conservazione non è in essere perché l'archivio unico centrale del Consiglio nazionale del Notariato non esiste. Quando dovesse esistere è chiaro che il suo funzionamento, da paragonare latamente a quello degli archivi distrettuali, dovrà permettere di estrapolare copia completa e corredata da tutti gli elementi che avrebbe l'originale cartaceo, comprese le annotazioni a margine, ovvero i dati di registrazione e di trascrizione.

3. L'attestazione di conformità della copia conservata

■ Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al 1° co. La *ratio* di tale norma è di facile lettura: l'attestazione di conformità apposta al finale dal notaio conferisce il crisma di copia intesa quale **documento di secondo grado**, risultato del procedimento di riproduzione fedele e integrale

del documento originale, rispetto al quale la copia deve risultare perfettamente sovrapponibile e collazionabile, in qualsiasi tempo (EVANGELISTA, *Copia, collazione e riproduzione di atti e documenti*, in EG, IX, Roma, 1988, 1; PETRUCCI, *Copia e collazione di atti pubblici*, in ED, X, Milano, 1962, 636 ss.)

Inoltre, l'attestazione effettuata con firma digitale attribuisce marcatura temporale alla copia conforme, al di là dell'apposizione della data che il notaio effettua.

Con la conservazione delle copie dichiarate conforme degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, il legislatore mira ad avere all'interno dell'archivio unico centrale tutta la raccolta integrale dei repertori di tutti i notai. Infatti, l'archivio, impostato per conservare gli originali degli atti informatici (v. *sub* all'art. 68 *ter* nella presente opera) diventa struttura per conservare anche le copie degli atti cartacei, accentrando ogni atto ricevuto o autenticato da ciascun notaio.

VERA TAGLIAFERRI

La ricostruzione di atti, repertori e registri informatici (art. 62 quater, L. 16.12.1913, n. 89)

Norma di riferimento: art. 62 quater, L. 16.12.1913, n. 89¹

62 quater

[1] *In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.*

[2] *La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse.*

[3] *Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.*

[4] *Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1.*

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, 1° co., lett. b), D.Lgs. 2.7.2010, n. 110.

Riferimenti normativi: artt. 1, 61, 62 bis, 66 bis, 138, 142, L. 16.12.1913, n. 89; art. 1, R.D.L.

15.11.1925, n. 2071; art. 1, R.D.L. 14.7.1937, n. 1666; art. 2 *bis*, L. 3.8.1949, n. 577; artt. 1, 23, 25, 71, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82; art. 1, D.Lgs. 2.7.2010, n. 110; art. 1, D.Lgs. 31.12.2010, n. 235; D.P.C.M. 30.3.2009.

Bibliografia: BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, 323; CASU, *Della Custodia degli atti presso il notaio e dei repertori*, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu, Sicchiero, Milano, 2012, 405; Id., *Delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni*, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu, Sicchiero, Milano, 2012, 521 ss.; GATTONI, *sub art. 62 quater*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 113; ORLANDI, *Documento e rete virtuale*, in *Quad. FIN*, Atti del Convegno Milano 28 maggio/Firenze 29 ottobre 2010, 15; PELOSI, *sub art. 62 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 96; ROMANO, *sub art. 66 bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 117; TAGLIAFERRI, *sub art. 142 l. not.*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 172; Id., *sub art. 138 l. not.*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 163.

Sommario: 1. La perdita degli atti e dei registri informatici.

1. La perdita degli atti e dei registri informatici

La norma contenuta nell'art. 62 *quater* l. not. prende in considerazione l'ipotesi di perdita degli atti, dei repertorio e dei registri informatici.

■ Il concetto di perdita di un atto o di un registro informatico non corrisponde alla comune nozione di perdita di un atto dotato di materialità estrinseca perché redatto su supporto analogico, in particolare su supporto cartaceo (ORLANDI, *Documento e rete virtuale*, in *Quad. FIN*, Atti del Convegno Milano 28 maggio/Firenze 29 ottobre 2010, 15).

Fino alla recente riforma introduttiva dell'atto pubblico informatico, il sistema della conservazione degli atti si basava sul combinato disposto degli artt. 1 e 61 della legge notarile (CASU, *Della Custodia degli atti presso il notaio e dei repertori*, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu, Sicchiero, Milano, 2012, 405). Il primo, nell'enunciare le attività nelle quali si estrinseca la pubblica funzione notarile, stabilisce che i notai sono «istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti»: la conservazione è, perciò, un'attività fondamentale a cui il notaio è preposto nell'esercizio della funzione. L'art. 61, invece, statuisce il principio secondo il quale il notaio deve custodire con esattezza ed in

luogo sicuro gli atti da lui ricevuti (salve le eccezioni previste dalla legge) o presso di lui depositati (BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, 373 ss.).

Nel sistema dell'atto pubblico cartaceo, il rispetto dell'obbligo di conservazione posto in capo al notaio è tutelato da un **rigoroso sistema di sanzioni**; sotto il profilo disciplinare, il notaio, negligente nella conservazione, può andare incontro alla sanzione della **sospensione** ai sensi dell'art. 138 l. not., che naturalmente sospende anche la validità della firma digitale (TAGLIAFERRI, *sub art. 138 l. not.*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 163; CASU, *Delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni*, in *La legge notarile commentata*, a cura di Casu, Sicchiero, Milano, 2012, 521 ss.); in caso di mancata conservazione dolosa del documento, a sottolineare la fondamentale importanza della conservazione dell'atto nell'esercizio della funzione notarile, la sanzione a carico del notaio è la **destituzione** a norma dell'art. 142 l. not., con revoca del certificato di firma digitale (TAGLIAFERRI, *sub art. 142 l. not.*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 172; CASU, *Delle sanzioni disciplinari*, 521 ss.).

La riforma dell'atto pubblico informatico,

pur prevedendo che le norme sulla conservazione dell'atto pubblico formato su supporto cartaceo si applichino anche all'atto pubblico ed agli altri registri informatici, ha stabilito, all'art. 62 *bis* l. not., che gli originali degli atti sono conservati dal notaio avvalendosi della struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ed all'art. 66 *bis* che il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri (formati e conservati su supporto informatico) avvalendosi della medesima struttura (PELOSI, *sub* art. 62 *bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 96; ROMANO, *sub* art. 66 *bis*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 117).

Fino a quando non saranno emanati i Decreti Attuativi del Ministero della Giustizia previsti dal D.Lgs. 2.7.2010, n. 110 non si possono dare indicazioni circa i potenziali problemi applicativi della norma, che si occupa soltanto del primario interesse, il diritto soggettivo alla ricostruzione del documento; la norma non individua, invece, delle sanzioni per eventuali violazioni da parte del pubblico ufficiale depositario, probabilmente in considerazione del fatto che il pubblico ufficiale ricevente viene spogliato di fatto dell'obbligo della conservazione dell'atto informatico, obbligo che si riduce al corretto invio all'unico archivio centrale, che è curato e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato, che diventerà il destinatario di una eventuale sanzione per mancata conservazione. I Decreti Attuativi sicuramente dovranno chiarire a cosa corrisponda la nozione di **per-**

dita degli atti, dei registri e dei repertori, osservando che l'originale dell'atto informatico, come la sua copia, sono soggetti a regole di perdita diverse, essendo l'atto pubblico informatico la materiale riproduzione di una serie di numeri, che per definizione è sempre uguale a se stessa (ORLANDI, 15).

La norma, in piena aderenza al principio già contenuto nel R.D.L. 15.11.1925, n. 2071, che disciplina gli atti cartacei, prevede che l'originale possa essere **ricostruito**, dopo il ricorso al Presidente del tribunale, con copie autentiche depositate in pubblici registri o possedute da chiunque (quindi anche non dall'interessato alla ricostruzione) o con altre registrazioni informatiche conservate presso il notaio (perché, ad esempio, non inserite nella struttura gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato). Nel R.D.L. n. 2071/1925 Presidente del tribunale competente a ricevere il ricorso è quello del luogo nel quale è avvenuta la distruzione del documento. Posto che l'obbligo di conservazione del documento informatico grava sul notaio, è da ritenere che la nuova norma contenuta nell'art. 62 *quater* l. not. radichi la competenza del Presidente del tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede del notaio che ha redatto l'originale dell'atto perso e che deve tenere gli originali dei repertori e dei registri informatici (GATTONI, *sub* art. 62 *quater*, in *L'atto pubblico informatico, Commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010*, Milano, 2011, 113).

VERA TAGLIAFERRI

Repertorio notarile (artt. 63-65, L. 16.2.1913, n. 89)

Norma di riferimento: art. 63, L. 16.2.1913, n. 89

63 [1] Nei casi in cui il notaio, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer